



COMUNE RECOARO TERME

Prov. VI
c.f. 00192560241



VERBALE DELLA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE

N. di reg. 28

del 27-02-2025

O G G E T T O

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI, AZIONE 4.2 "CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI IMPRESE A SUPPORTO DELLA RIGENERAZIONE ECONOMICA DEL BORGO", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUP D75J22000000001. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON INVITALIA SPA

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **16:30**, nella sala delle Adunanze si è riunita la G.C. nelle persone dei signori:

		Presenti/Assenti
Cunegato Armando	Sindaco	Assente
Storti Enrico	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Antoniazzi Luca	Assessore	Presente
Sbalchiero Ilaria	Assessore	Presente
Camposilvan Cristina	Assessore	Presente
		4 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale reggente Finelli Pasquale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

O G G E T T O

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI, AZIONE 4.2 "CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI IMPRESE A SUPPORTO DELLA RIGENERAZIONE ECONOMICA DEL BORGO", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUP D75J22000000001. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON INVITALIA SPA

Si dà atto che alla seduta odierna, ai sensi dell'articolo 1 del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, il Vice-Sindaco, Sig. Storti Enrico, partecipa in modalità a distanza tramite la piattaforma "Google Meet" che rispetta tutte le caratteristiche di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento sopra citato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- al Comune di Recoaro Terme con decreto del Ministero della Cultura SG n. 453 del 07/06/2022 recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" CUP D75J22000000001 sono state assegnate le relative risorse per un importo complessivo di € 20.000.000,00= a valere sul PNRR;
- tra le azioni previste dal progetto è inserita anche l'Azione immateriale 4.2 relativa alla concessione di "Contributi per la creazione e lo sviluppo di imprese a supporto della rigenerazione economica del borgo", per un valore di complessivi Euro 376.000,00=;
- con nota prot. n. MIC|MIC_SG_SERV VIII|09/10/2024|0033035 , acquisita al protocollo in pari data n. 15680, il Ministero della Cultura, ha proposto l'attivazione di un servizio di supporto all'attuazione delle misure di erogazione di contributi alle imprese, per il tramite

della propria azienda in house Invitalia S.p.A.;

- con nota prot. n. 15757 del 10/10/2024, il Comune di Recoaro Terme ha aderito alla proposta del Ministero della Cultura sopra richiamata;
- in data 14/02/2025 Invitalia S.p.A. ha trasmesso al Comune (nota prot. n. 49942 del 14/02/2025, acquisita al protocollo in pari data n. 2442) il Piano delle attività e la nota di congruità;
- a seguito della decisione di Giunta n. 21 del 19/02/2025, in data 24/02/2025 prot. n. 2902, è stata trasmessa ad Invitalia S.p.A. l'approvazione del Piano delle Attività e la nota di congruità;
- con nota acquisita al protocollo in data 27/02/2025 prot. n. 3064, Invitalia S.p.A. ha trasmesso lo schema della relativa convenzione per la realizzazione dell'intervento sub investimento M1C3 Cultura 4.0 - Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea di azione "Attrattività dei borghi storici", Linea A. Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Comuni, tra cui il Comune di Recoaro Terme, nonché per la definizione del ruolo di soggetto gestore per le attività di istruttoria delle domande, concessione, erogazione dei contributi e dei servizi connessi, esecuzione dei controlli e delle ispezioni sulle iniziative finanziate;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della relativa convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Recoaro Terme ed Invitalia S.p.A. per l'attuazione del progetto in parola, allegato sub A) alla presente deliberazione;

Dato atto che l'impegno economico a carico del Comune, pari a complessivi Euro 22.560,00=, Iva inclusa, sono finanziati dal PNRR all'interno dell'Azione 4.2;

Considerata la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000, trattandosi di convenzione tra Comune ed Ente pubblico per la gestione di un particolare servizio;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 57 del 18/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 18/12/2024 con cui è stato approvato il PEG 2025-2027;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1)** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare** lo schema di convenzione con Invitalia S.p.A. per la realizzazione dell'intervento sub investimento M1C3 Cultura 4.0 - Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea di azione "Attrattività dei borghi storici", Linea A. Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Comuni, tra cui il Comune di Recoaro Terme, nonché per la definizione del ruolo di soggetto gestore per le attività di istruttoria delle domande, concessione, erogazione dei contributi e dei servizi connessi, esecuzione dei controlli e delle ispezioni sulle iniziative finanziate, allegata sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto** che il Sindaco è competente alla sottoscrizione per conto del Comune di Recoaro Terme della relativa convenzione, mentre il Responsabile del Settore 1, dott. Federico Maria Fiorin, è il referente per l'esecuzione;
- 4) di dare atto** che le spese per il finanziamento della convenzione, pari ad Euro 22.560,00= Iva inclusa, ricadono all'interno del PNRR Azione 4.2;
- 5) di trasmettere**, una volta sottoscritta in via definitiva, la presente Convenzione ad Invitalia S.p.A.;

6) di disporre la pubblicazione della presente sul sito Internet dell'Ente nell'area "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Provvedimenti – Provvedimenti degli organi politici", nonché sul portale PNRR del sito istituzionale;

7) di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. approvato con D.lgs. n. 267/2000 data la necessità di dare immediata attuazione al contenuto della convenzione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco
Storti Enrico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale reggente
Finelli Pasquale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI, AZIONE 4,2 "CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI IMPRESE A SUPPORTO DELLA RIGENERAZIONE ECONOMICA DEL BORGO", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUP D75J22000000001. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON INVITALIA SPA

Regolarita' tecnica

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Data 27-02-25

Il Responsabile del servizio
Fiorin Federico Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ, AZIONE 4,2 "CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI IMPRESE A SUPPORTO DELLA RIGENERAZIONE ECONOMICA DEL BORGO", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUP D75J22000000001. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON INVITALIA SPA

Regolarita' contabile

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;

Data 27-02-25

Il Responsabile del servizio
Busellato Anna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 28 del 27-02-2025**

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: ATTRATTIVITA' DEI BORGHI, AZIONE 4,2 "CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI IMPRESE A SUPPORTO DELLA RIGENERAZIONE ECONOMICA DEL BORGO", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUP D75J22000000001. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON INVITALIA SPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 213.

Comune di Recoaro terme li 05-03-2025

**Il Responsabile
della Pubblicazione**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONVENZIONE

per la regolamentazione dei rapporti tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e i Comuni di Calascio (AQ), Recoaro Terme (VI), Rionero in Vulture e Atella(PZ), Acquapendente (VT), Castel di Giudice (IS), per il supporto tecnico-operativo per la realizzazione del Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, Linea A. Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

TRA

l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale n. 05678721001, nel seguito denominata anche Invitalia o Agenzia, in persona dell’Amministratore delegato, dott. Bernardo Mattarella,

E

Il Comune di Calascio (AQ), con sede in Calascio (AQ), via Padre Mario da Calascio 1, codice fiscale n. 80007890660 nella persona del Sindaco Paolo Baldi - **CUP I24H22000520001**;

E

Il Comune di Recoaro Terme (VI) con sede in Recoaro Terme, in via Roma 10, codice fiscale 00192560241, nella persona del Sindaco pro tempore Armando Cunegato - **CUP D75J22000000001**;

E

Il Comune di Rionero in Vulture e Atella (PZ) con sede, in Rionero, in via Raffaele Ciasca, 8, Codice Fiscale n. 85000990763, nella persona di **XXX** - **CUP B64H22000860006**;

E

Il Comune di Acquapendente (VT) con sede in Acquapendente (VT), in Piazza G. Fabrizio, 17 codice fiscale, nella persona del Sindaco pro tempore, dott.ssa Alessandra Terrosi - **CUP F44H22000680006**;

E

Il Comune di Castel di Giudice (IS) con sede in Castel Giudice, P.zza G. Marconi 11 **nella persona di XXX** - **CUP B94H23000280006**

Di seguito denominati “ Comuni”

Di seguito denominate “Parti”,

VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico

di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ed in particolare l’art. 1, comma 1039 che stabilisce che “le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione Europea e il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 – Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021;
- il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente “Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (pubblicato in GU Serie Generale n. 265 del 06.11.2021);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- il Decreto SG n. 266 del 21 marzo 2023, recante “*Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura*”, che abroga il precedente Decreto del Segretario generale 20 gennaio 2022, n. 10 e che individua il Servizio VIII - Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica del Segretariato generale, quale struttura delegata al coordinamento del processo di attuazione dell’investimento 2.1 – Attrattività dei borghi
- la circolare n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti"*;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto *"Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e checklist relativa a milestone e target"*;
- la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"*;
- la circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"*;
- la circolare n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative"*;
- la circolare n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"*;
- la circolare n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"*;
- la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC"*;
- la circolare n. 27 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2022, recante *"Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR"*;
- la circolare n. 28 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 luglio 2022, recante *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative"*;
- la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante *"Procedure finanziarie PNRR"*;
- la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante *"Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"*;

- la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;
- la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;
- la circolare RGS-MEF 27 aprile 2023, n. 19, recante *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e i diritti delle persone con disabilità nonché il superamento del divario territoriale, oltre agli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del PNRR del Ministero della Cultura (di seguito MiC), versione 1.1 del 14.02.2023, pubblicato sul sito web <https://pnrr.cultura.gov.it>;
- il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante *“Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR”*;
- l’articolo 2, comma 6 bis, del citato D.L. n. 77/2021, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi *“assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”*;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 (Testo rilevante ai fini del SEE) e, in particolare, l’articolo 17 concernente le attività economiche arrecanti un danno significativo agli obiettivi ambientali;
- la Comunicazione (UE) 2021/C 58/01 della Commissione, del 18 febbraio 2021, recante orientamenti tecnici sull’applicazione del principio *“non arrecare un danno significativo”* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”*;
- il DPCM 15 settembre 2021 PNRR con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1,*

comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” e, in particolare, l’art. 2, comma 4, che prevede che per le Amministrazioni dello Stato titolari di interventi o responsabili della loro attuazione vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell'ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR, e che, in favore del MiC, è stata attivata la contabilità speciale numero 6285, denominata "PNRR - MINISTERO DELLA CULTURA";

- L’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi della normativa vigente;
- l’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 77 prevede che per la valutazione della congruità economica dell'offerta si deve aver riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali;
- l’art. 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 108/2021, che prevede che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 (tra le quali è Invitalia SpA) per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali;
- la Direttiva del 17 gennaio 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto la “Definizione dei contenuti minimi delle convenzioni tra le società in house statali e le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato”;

PREMESSO CHE

- Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e

"dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

- a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del D.lgs. n. 1/1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463 della L. n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento". La successiva Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della L. n. 296/2006, indica infine Invitalia quale "ente strumentale dell'Amministrazione Centrale", rendendolo soggetto al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico;
- lo Statuto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA dispone che la stessa "svolge attività strumentale all'Amministrazione Centrale" ed "è società a capitale interamente pubblico", e che "lo Stato Italiano" ne "detiene il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, c.c.";
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, così come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di Invitalia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- l'art. 55-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, si propone di dare attuazione all'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (GU n.77 del 31-3-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa" che, al comma, 1 prevede che "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea";
- il medesimo articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3";

- lo stesso comma 2, prevede altresì che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato, in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”, e che “in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;
- l’articolo 3 dell’allegato I, al decreto legislativo n. 36/2023 definisce alla lettera e) «affidamento in house» come l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 24/2014/UE;
- l’articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede al comma 3, che “un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da

altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:
 - Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
 - con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
 - con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- l'articolo 23 del decreto legislativo n. 36/2023, che prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, "riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2";
- l'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, che prevede che "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";

- con nota prot. Invitalia. n. 0411334 del 16 ottobre 2024, INVITALIA ha comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilata dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilata dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 0093803 del 22 ottobre 2024, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2021 -2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;
- l'articolo 1, comma 2, lett. b), della citata direttiva del 17 gennaio 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- l'articolo 1, comma 2, lett. m) della sopra citata direttiva del 17 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce che la Convenzione deve contenere il corrispettivo calcolato al netto dell'IVA, ove dovuta, nella misura tale da consentire la copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla società in house per le attività previste dalle convenzioni;
- l'articolo 1, comma 2, lett. s) della sopra citata direttiva del 17 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce che la Convenzione deve contenere la "definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità', calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità' di pagamento";
- l'articolo 1, comma 2, lett. w) della sopra citata direttiva del 17 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce che la Convenzione deve contenere 1a "previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- l'articolo 1, comma 2, lett. y) della sopra citata direttiva del 17 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce che la Convenzione deve contenere la previsione "dell'impegno, da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, a trasmettere, con cadenza annuale, alle amministrazioni centrali cui le società risultino in house, un resoconto sullo stato di attuazione delle convenzioni, con indicazione delle somme

erogate e di quelle eventualmente ancora da erogare, nonché delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività' delle società in house”;

TENUTO CONTO

- che per la Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0” (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna al Ministero della cultura l’importo complessivo di 1.020.000.000,00 €;
- che il decreto del Segretario generale del Ministero della cultura 7 giugno 2022, n. 453 e 14 giugno 2023, n. 439 ha previsto «Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU», con il quale sono state assegnate, per quanto qui d’interesse, le risorse in favore dei seguenti Comuni per un importo pari a 20.000.000,00 €;
- delle note di invito del Ministero della Cultura prot. n. MIC|MIC_SG_SERV VIII|09/10/2024|0033035 del 9 ottobre 2024 ai **Comuni di Calascio, Acqupendente, Recoaro Terme, Rionero in Vulture e Castel del Giudice** a partecipare all’attivazione del servizio di supporto all’attuazione delle misure di erogazione dei contributi alle imprese per la realizzazione di progetti imprenditoriali per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di borghi a rischio abbandono o abbandonati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della Cultura (MiC), Missione 1 -Componente 3 (M1C3) - Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” – Linea A;
- che con nota prot. n. 0455671 del 12/11/2024, il MiC, ha chiesto all’Agenzia di presentare una proposta progettuale pluriennale avente ad oggetto la gestione e l’attuazione dell’intervento Borghi Linea A;
- che con nota prot. n. 0049897 del 14/02/2025, *Invitalia* ha trasmesso al MIC e al Comune di Calascio (AQ), nella sua versione definitiva, il “*Piano delle attività Calascio (AQ)*” contenente le informazioni richieste e gli elementi necessari alla valutazione, da parte dei Comuni, della congruità economica dell’offerta, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023;
- che con nota prot. n. 0049942 del 14/02/2025, *Invitalia* ha trasmesso al MIC e al Comune di Recoaro Terme (VI), nella sua versione definitiva, il “*Piano delle attività Recoaro Terme (VI)*” contenente le informazioni richieste e gli elementi necessari alla valutazione, da parte dei Comuni, della congruità economica dell’offerta, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023;
- che con nota prot. n. 0049962 del 14/02/2025, *Invitalia* ha trasmesso al MIC e al Comune di Rionero in Vulture (PZ), nella sua versione definitiva, il “*Piano delle attività Rionero in Vulture (PZ)*” contenente le informazioni richieste e gli elementi necessari alla valutazione, da parte dei

Comuni, della congruità economica dell'offerta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023;

- che con nota prot. n. 0049919 del 14/02/2025, Invitalia ha trasmesso al MIC e al Comune di Acquapendente (VT), nella sua versione definitiva, il "Piano delle attività Acquapendente (VT)" contenente le informazioni richieste e gli elementi necessari alla valutazione, da parte dei Comuni, della congruità economica dell'offerta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023;
- che con nota prot. n. 0049865 del 14/02/2025, Invitalia ha trasmesso al MIC e al Comune di Castel di Giudice (IS), nella sua versione definitiva, il "Piano delle attività Castel di Giudice (IS)" contenente le informazioni richieste e gli elementi necessari alla valutazione, da parte dei Comuni, della congruità economica dell'offerta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023;
- che con nota prot. 0059201 del 21/02/2025, il Comune di Calascio (AQ) CUP I24H22000520001 ha approvato il suddetto "Piano delle attività Calascio (AQ)", comunicando l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di Invitalia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- che con nota prot. 0060323 del 24/02/2025, il Comune Recoaro Terme (VI) CUP D75J22000000001 ha approvato il suddetto "Piano delle attività Recoaro Terme (VI)", comunicando l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di Invitalia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- che con nota prot. 0063077 del 25/02/2025, il Comune Rionero in Vulture (PZ) CUP B64H22000860006 ha approvato il suddetto "Piano delle attività Rionero in Vulture (PZ)", comunicando l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di Invitalia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- che con nota prot. n. 0052336 - 17/02/2025, il Comune di Acquapendente (VT), CUP F44H22000680006 ha approvato il suddetto "Piano delle attività Acquapendente (VT)", comunicando l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di Invitalia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- che con **nota prot. n. XXXX del XX.....2024**, il Comune di Castel di Giudice (IS) CUP **B94H23000280006** ha approvato il suddetto "*Piano delle attività Castel di Giudice (IS)*", comunicando l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di Invitalia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO

- che le Parti si impegnano ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Premesse e allegati)

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione (nel seguito anche Atto).

Articolo 2
(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione i COMUNI ed INVITALIA disciplinano i reciproci rapporti per la realizzazione dell'intervento sub investimento M1C3 Cultura 4.0 - Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea di azione "Attrattività dei borghi storici", Linea A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Comuni saranno i Comuni di Calascio, Recoaro Terme, Rionero in Vulture, Acquapendente, Castel del Giudice", nonché il ruolo di soggetto gestore di Invitalia per le attività di istruttoria delle domande, concessione, erogazione dei contributi e dei servizi connessi, esecuzione dei controlli e delle ispezioni sulle iniziative finanziate.

2. Nel presente atto sono altresì definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.

3. Le attività oggetto dell'incarico di cui ai commi 1 del presente articolo sono dettagliatamente descritte con l'articolazione in piani di attività, unitamente ai quadri dei costi, nei seguenti Allegati della presente convenzione:

- 1) "Piano delle attività Calascio (AQ)"
- 2) "Piano delle attività Castel di Giudice (IS)"
- 3) "Piano delle attività Recoaro Terme (VI)"
- 4) "Piano delle attività Rionero in Vulture (PZ)"
- 5) "Piano delle attività Acquapendente (VT)"

4. I Piani allegati prevedono un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del massimale stabilito.

5. Le attività di cui al precedente comma 1 saranno svolte dall'Agenzia fino a concorrenza della dotazione complessiva.

6. Con il presente atto sono definiti in attuazione delle disposizioni e dei principi richiamati nelle premesse, gli obblighi di monitoraggio, controllo, rendicontazione, ispezione e informazione posti a carico dell'Agenzia per le attività svolte in ordine alla misura a valere sulle risorse del PNRR.

Articolo 3
(Modalità di esecuzione delle attività)

1. Per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia individua nella Business Unit "Incentivi e Innovazione" la struttura organizzativa dedicata allo svolgimento delle attività che opererà in stretta collaborazione con i Comuni.
2. Le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse finanziarie necessarie alle erogazioni a favore dei destinatari della misura agevolativa, saranno disciplinate con successivo atto a seguito della stipula della presente Convenzione secondo modalità concordate tra le parti e in coerenza con le procedure finanziarie previste dal PNRR.
3. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, l'Agenzia si avvale del proprio personale. Nel rispetto delle normative vigenti, l'Agenzia può avvalersi di personale esterno in possesso dei requisiti di competenza e comprovata esperienza richiesti, i cui corrispettivi saranno riconoscibili a fronte dell'esecuzione delle attività specificamente individuate.

Articolo 4 (Impegni)

1. L'Agenzia si impegna a garantire il rispetto tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. L'Agenzia si impegna ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.
3. L'Agenzia si obbliga ad effettuare tutte le necessarie verifiche e i necessari controlli connessi alle attività come descritte nel Piano delle Attività, e, tra le altre, a verificare anche l'esclusione dal sostegno dei progetti le cui attività rientrano tra quelle escluse ai sensi dell'Allegato V-Lett. B del Regolamento UE 2021/523 (DNSH) in coerenza con le Guide operative emanate dal MEF e con le ulteriori indicazioni e istruzioni che potranno essere fornite dalle amministrazioni competenti e dal Ministero della Cultura con successivi provvedimenti e/o circolari.
4. L'Agenzia si impegna a svolgere le attività poste a proprio carico per l'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR garantendone il tempestivo avvio al fine di favorire la conclusione delle iniziative agevolate nel rispetto della tempistica prevista dai relativi cronoprogrammi di intervento.
5. L'Agenzia si impegna a garantire l'indicazione del CUP su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi alla presente Convenzione e utilizzarlo nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto;
6. L'Agenzia si impegna a fornire qualsiasi documentazione necessaria ai fini della rendicontazione delle risorse del PNRR e/o a provvedere direttamente alla rendicontazione medesima ove espressamente previsto.

7. L'Agenzia si impegna a verificare l'indicazione del CUP, da parte dei soggetti beneficiari o fornitori, su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.
8. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione dell'Agenzia, tempestivamente, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso che sia funzionale alla realizzazione delle descritte attività.
9. L'Agenzia si impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie ad agevolare e supportare i processi dei Comuni relativi al monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione.
10. L'Agenzia si impegna inoltre ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
11. L'Agenzia si impegna a comunicare, su richiesta dei COMUNI, dati e informazioni riguardanti l'avanzamento, anche finanziario ed amministrativo, delle iniziative agevolate ed ogni ulteriore dato o informazione circa i risultati raggiunti dalla Misura agevolativa oggetto della presente Convenzione, per finalità di controllo nonché per finalità divulgative.
12. L'Agenzia si impegna a fornire, anche in modalità telematica, tutte le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti connessi alle attività di monitoraggio delle risorse PNRR e a fornire gli elementi informativi necessari ad adempiere alle richieste che potranno essere formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Commissione europea nonché da ogni altro organo o amministrazione competente a richiederli.
13. L'Agenzia si impegna a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per le milestone e i target della misura, in modo da assicurare la corretta alimentazione dei suddetti dati nel proprio sistema informatico e gestionale (Sistema ReGiS).
14. L'Agenzia si impegna a rispettare le procedure che saranno adottate dal Ministero della Cultura, in qualità di Amministrazione titolare degli interventi, relativamente agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa.
15. L'Agenzia si impegna a fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate.
16. L'Agenzia si impegna:
- a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle indicazioni relative agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
 - a verificare, da parte dei soggetti beneficiari, l'obbligo di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021;

- a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH, “Do no significant harm”), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e della normativa ambientale nazionale e comunitaria applicabile, nonché di quanto prescritto dalla guida operativa sul DNSH, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021; l'Agenzia si obbliga a rispettare tutte le indicazioni fornite, anche con i decreti attuativi richiamati nelle premesse, nonché le ulteriori indicazioni e istruzioni che potranno essere fornite dal Ministero con successivi provvedimenti e/o circolari;
- più in generale, a verificare il rispetto, da parte dei beneficiari, di tutto quanto espressamente previsto negli avvisi pubblici che verranno emanati al fine di assegnare le risorse di cui al suddetto Piano e nei relativi provvedimenti di concessione dei finanziamenti.

17. L'Agenzia si impegna altresì a facilitare le verifiche da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MIC, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco.

18. L'Agenzia si impegna a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108.

19. L'Agenzia si impegna a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni annuali sullo stato di avanzamento delle attività, che i COMUNI ricevano tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta.

20. L'Agenzia si impegna a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informati i COMUNI sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie al recupero delle somme indebitamente versate, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso MIC in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.

21. L'Agenzia assume, nei confronti dei Comuni, e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, tra cui il rispetto dei termini e delle modalità previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia con particolare riferimento a quelle relative al PNRR;

22. L'Agenzia si impegna a verificare il rispetto degli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tenuto conto delle

indicazioni più specifiche eventualmente emanate dal Ministero. Garantisce, altresì, l'assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie del bilancio statale;

23. L'Agenzia si impegna a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa dell'investimento PNRR e sul conseguimento dei connessi obiettivi, relazionando ai Comuni.;

24. L'Agenzia si impegna a rispettare, in caso di ricorso ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dal Ministero;

25. L'Agenzia si impegna a verificare l'utilizzo di un'apposita contabilità separata o codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative alle attività oggetto della presente Convenzione al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

26. L'Agenzia si impegna a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 36/2023 e s.m.i.

27. L'Agenzia si impegna a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione responsabile.

Articolo 5 (Referenti)

1. I Referenti della presente Convenzione sono:

- per Invitalia dott. Roberto Pasetti, dirigente Responsabile dell'Area "Imprenditorialità" della Business Unit "Incentivi e Innovazione";
- per il Comune di Calascio (AQ) Paolo Baldi Sindaco di Calascio;
- per il Comune di Castel di Giudice (IS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- per il Comune di Recoaro Terme (VI) dott. Federico Maria Fiorin;
- per il Comune di Rionero in Vulture (PZ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- per il Comune di Acquapendente (VT) la dott.ssa Corinna Pernigotto Cego.

2. Eventuali intervenute sostituzioni sono tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica della presente Convenzione. Eventuali avvicendamenti nella individuazione dei suddetti referenti saranno tempestivamente comunicati all'altra Parte e non comportano la necessità di modificare la presente Convenzione.

Articolo 6 (Risorse finanziarie e rimborso dei costi sostenuti da Invitalia)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, i Comuni riconoscono all'Agenzia, per l'intero periodo della sua durata, e comunque fino al termine delle attività previste dai Piani esecutivi delle attività allegati e relativi Quadri finanziari, un importo massimo pari a:

- a) euro 19.672,13 IVA esclusa, pari a euro 24.000,00 IVA inclusa, dal Comune di Calascio
 - b) euro 18.491,80 IVA esclusa, pari a euro 22.560,00 IVA inclusa, dal Comune di Recoaro Terme
 - c) euro 73.770,49 IVA esclusa, pari a euro 90.000,00 € IVA inclusa, dal Comune di Rionero in Vulture e Atella
 - d) euro 24.590,16 IVA esclusa, pari a euro 30.000,00 € IVA inclusa, dal Comune di Acquapendente
 - e) euro 18.442,62 IVA esclusa, pari a euro 22.500,00 € IVA inclusa, dal Comune di Castel del Giudice
2. Le somme assegnate coprono tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla presente Convenzione.
3. Il rimborso dovuto all'Agenzia è riconosciuto a titolo di ristoro dei costi effettivi sostenuti per le attività di cui al precedente articolo 2 ed è calcolato secondo quanto previsto nel "Disciplinare di rendicontazione", che è riportato all'allegato 2 alla presente Convenzione.
4. Il rimborso copre ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando i Comuni da ogni eventuale altra richiesta.
5. Il rimborso di cui al comma 1 sarà erogato dai Comuni all'Agenzia in base a quanto previsto nel successivo articolo 7 "Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento".
6. L'IVA è versata dal Comune direttamente all'Erario dello Stato (ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015).

Articolo 7

(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento)

- 1. Il pagamento dei rimborsi di cui all'articolo 6 della presente Convenzione avverrà a fronte della presentazione a ciascun Comune delle rendicontazioni delle attività realizzate e dei relativi costi effettivi sostenuti da Invitalia.
- 2. Tali rendicontazioni sono prodotte entro il 15 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento e, redatte in conformità con il Disciplinare di rendicontazione, allegato alla presente Convenzione. La rendicontazione è corredata dal rapporto di cui all'articolo 8, comma 3, contenente informazioni analitiche sull'andamento della misura agevolativa, con evidenza delle erogazioni effettuate (beneficiari e dettaglio delle erogazioni);
- 3. Entro 30 giorni dalla ricezione delle relazioni di cui al comma 1, i Comuni valutano l'ammissibilità dei costi rendicontati da Invitalia in relazione alle attività svolte, approvando ciascuna rendicontazione e autorizzando Invitalia all'emissione della fattura per gli importi riconosciuti ammissibili.
- 4. Relativamente al personale impegnato nelle attività, in sede di rendicontazione l'Agenzia dovrà produrre l'elenco nominativo delle risorse coinvolte, il loro livello di inquadramento e impegno temporale (ore/giornate dedicate alle attività oggetto della presente Convenzione), il costo imputato ai servizi di assistenza tecnica erogati e l'indicazione di eventuali costi di missione. Il costo del personale nonché dei collaboratori esterni sarà rimborsato sulla base del costo effettivamente sostenuto dall'Agenzia includendo la retribuzione lorda, la differita e gli oneri sociali.

6. Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, l'Agenzia dovrà, in sede di rendicontazione, fornire l'elenco analitico dei titoli di spesa e i relativi importi, specificando le modalità di acquisizione dei suddetti beni e servizi.

7. I costi indiretti, ossia i costi che non sono e non possono essere collegati direttamente al progetto ma sono per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività, in sede di rendicontazione, saranno valorizzati nella misura del 25%, a forfait dei costi diretti di cui ai precedenti co. 3 e 4, come meglio specificato nell'allegato 2 "Disciplinare di rendicontazione".

8. I Comuni, compatibilmente con le erogazioni e i flussi finanziari relativi ai fondi PNRR, procederanno al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Agenzia, previa verifica dello stato di avanzamento delle attività, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura. Il ritardato pagamento, qualora non imputabile ai Comuni, non comporta la maturazione di interessi e penali.

9. La documentazione di spesa è conservata presso l'Agenzia per almeno cinque anni dalla presentazione della rendicontazione finale ed è resa disponibile, a richiesta dei Comuni o di altri organi di controllo. L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 8 **(Tutela dei dati personali)**

1. Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e ss.mm.ii. e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 s.m.i. (di seguito anche "Codice privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente atto.

2. L'Agenzia garantisce di aver già adottato sia un Sistema privacy, che si completa con il manuale di sistema "Sistema di gestione dell'Information Technology", sia misure tecniche e organizzative adeguate, descritte nel "Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia S.p.a." prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021.

3. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente atto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi ed in particolare si obbligano, in base ai dati di cui vengono in possesso nello svolgimento delle rispettive attività previste dalla presente Convenzione, a:

- eseguire il trattamento dei dati, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

4. Relativamente alle modalità del trattamento, le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Atto.

5. In relazione alla comunicazione dei dati, le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui agli artt. 6 e 9 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

Art. 10

(Proprietà e fruibilità dei documenti)

1. I Comuni a decorrere dalla data di formale accettazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, acquisiscono la piena titolarità della documentazione operativa di tutto il materiale prodotto nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, di cui potrà disporre liberamente.
2. L'Agenzia ha l'obbligo di mettere a disposizione dei Comuni tutti i dati dei quali è entrata in possesso durante l'esecuzione della Convenzione, nei modi, forme e tempistiche decise dai Comuni nonché della descrizione del percorso metodologico seguito per la realizzazione del servizio.
3. L'Agenzia dovrà, inoltre, provvedere senza alcun onere a carico della Amministrazione, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al suo personale, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

Art. 11

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
2. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le Parti.

3. L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.

Art. 12

(Durata)

1. La presente Convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2029 dalla data di sottoscrizione e comunque fino al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 e potrà essere prorogata consensualmente in relazione alla necessità di pervenire alla conclusione delle procedure occorrenti per la piena attuazione dell'Investimento, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13.
2. Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni della presente Convenzione sono concordati tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 13

(Modifiche e Recesso)

1. Le parti potranno rinegoziare la presente Convenzione qualora, nel corso di svolgimento delle attività oggetto della stessa avvengano rimodulazioni o modifiche nell'attuazione del PNRR da parte di organismi nazionali o internazionali, o rilievi di organi di controllo, tali da comportare un significativo stravolgimento delle medesime attività o un impatto significativo sulle relative risorse.
2. I Comuni hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione qualora, nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della stessa, intervengano fatti e/o mutamenti nella situazione di fatto o mutamenti di natura giuridica di entità tale da renderne impossibile l'attuazione, ovvero tali da rendere non più di interesse per la Direzione medesima l'esecuzione delle attività già menzionate. In tali ipotesi verranno riconosciute a Invitalia le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, che saranno da Invitalia rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti.

Art. 14

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dal presente Atto è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Art. 15

(Comunicazioni e notifiche)

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere indirizzata all'indirizzo dei referenti di cui al precedente articolo 5 ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio fax o posta elettronica) cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Comune di Calascio (AQ) comune.calascio@pec.comune.calascio.aq.it
- per il Comune di Castel di Giudice (IS) xxxxxxxxxxxxxxxx
- per il Comune di Recoaro Terme (VI) segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it
- per il Comune di Rionero in Vulture (PZ) xxxxxxxxxxxxxxxx
- per il Comune di Acquapendente (VT) comuneacquapendente@legalmail.it
- per l'Agenzia: Roberto Pasetti mail: rpasetti@invitalia.it

3. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 16

(Obblighi di pubblicazione)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 17

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti dei Comuni)

1. Invitalia, in conformità con disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti dei Comuni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso ente e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 18

(Rinvio a norme)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del Codice civile e dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

2. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso a spese a carico della Parte richiedente.

Allegati:

- "Piano delle attività Calascio (AQ)"
- "Piano delle attività Castel di Giudice (IS)"
- "Piano delle attività Recoaro Terme (VI)"
- "Piano delle attività Rionero in Vulture (PZ)"
- "Piano delle attività Acquapendente (VT)"
- Disciplinare di rendicontazione.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Paolo Baldi, Sindaco (per il Comune di Calascio), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Sindaco pro tempore Armando Cunegato (per il Comune di Recoaro Terme), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., giusta deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 27/02/2025.

Documento sottoscritto con firma digitale dal **XXXX (per il Comune di Rionero in Vulture)**, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Sindaco pro tempore, dott.ssa Alessandra Terrosi, (per il Comune di Acquapendente), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm

Documento sottoscritto con firma digitale dal XXXX (per il Comune di Castel di Giudice), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale Dott. Bernardo Mattarella (per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

BOLLA